



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1687 del 2010, proposto da: Alda Widmer, Vincenzo Basso, Chiara Guzzon, Anna Omodeo Sale', Associazione Art. 51 - Laboratorio di Democrazia Paritaria, rappresentati e difesi dagli avv.ti Ileana Alesso e Massimo Clara, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Milano, via Lamarmora, 40

contro

Regione Lombardia, in persona del Presidente della Giunta regionale *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv. ti Maria Emilia Moretti, Pio Dario Vivone, Fabio Cintioli e Beniamino Caravita Di Toritto, elettivamente domiciliata presso gli uffici dell'Avvocatura regionale in Milano, via Fabio Filzi, 22

nei confronti di

Andrea Gibelli, Paolo Alli, Daniele Belotti, Giulio Boscagli, Luciano Bresciani, Massimo Buscemi, Raffaele Cattaneo, Alberto Cavalli, Romano Colozzi, Alessandro Colucci, Giulio De Capitani, Romano La Russa, Carlo Maccari, Francesco Magnano, Stefano Maullu, Marcello Raimondi, Giovanni Rossoni,

Domenico Zambetti e Massimo Zanello, rappresentati e difesi dagli avv. ti Ernesto Stajano ed Enrico Attili, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Stefano Colombetti in Milano, piazza Cavour, 13

e con l'intervento di

ad

adiuvandum:

Associazione Usciamo Dal Silenzio, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ada Lucia De Cesaris, Claudia Galdenzi e Maria Cristina Faranda, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Milano, via Cadore, 36;

Roberta Vigezzi, Maria Grazia Bosco, Alessandra Giancristofaro, Silvia Anna Parisi, Alessandra De Chiara, Silvia Elisa Banfi, Mariagrazia Monegat, Paola Angela Lovati e Francesca La Civita, rappresentate e difese dagli avv. ti Giovanna Fantini, Marilisa D'Amico e Ileana Alesso, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Milano, viale Bianca Maria, 24;

Associazione DonneInQuota, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ileana Alesso e Marilisa D'Amico, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Milano, piazza della Repubblica, 7;

Associazione UDI - Unione Donne in Italia, in persona del Presidente *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avv.ti Ileana Alesso e Marilisa D'Amico, con domicilio eletto presso lo studio della prima in Milano, via Lamarmora, 40

per l'annullamento

dei decreti del Presidente della Regione Lombardia nn. 4173, 4175, 4176, 4177, 4178, 4179, 4180, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186, 4187, 4189, 4190, 4191, 4192, 4193, emessi in data 23 aprile 2010 e pubblicati sul B.u.r.l. del 29 aprile 2010, e degli atti presupposti, preordinati, connessi e conseguenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Lombardia e di Andrea Gibelli, Paolo Alli, Daniele Belotti, Giulio Boscagli, Luciano Bresciani, Massimo Buscami, Raffaele Cattaneo, Alberto Cavalli, Romano Colozzi, Alessandro Colucci, Giulio De Capitani, Romano La Russa, Carlo Maccari, Francesco Magnano, Stefano Maullu, Marcello Raimondi, Giovanni Rossoni, Domenico Zambetti e Massimo Zanello;

Visti gli atti di intervento *ad adiuvandum* dell'Associazione Usciamo Dal Silenzio, in persona del Presidente *pro tempore*, di Roberta Vigezzi, Maria Grazia Bosco, Alessandra Giancristofaro, Silvia Anna Parisi, Alessandra De Chiara, Silvia Elisa Banfi, Mariagrazia Monegat, Paola Angela Lovati, Francesca La Civita; dell'Associazione DonneInQuota, in persona del Presidente *pro tempore*; dell'Associazione UDI - Unione Donne in Italia, in persona del Presidente *pro tempore*;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2010 la dott.ssa Elena Quadri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Gli odierni ricorrenti hanno impugnato i decreti indicati in epigrafe, con i quali il Presidente della Regione Lombardia, all'esito delle elezioni amministrative, ha nominato come assessori della Giunta quindici componenti di sesso maschile ed uno solo di sesso femminile.

A sostegno del proprio ricorso gli istanti hanno dedotto la violazione dell'art. 51 della Costituzione, degli artt. 11 e 25 dello Statuto della Regione Lombardia, approvato con legge regionale 30 agosto 2008, n. 1, dell'art. 1 del D.lgs. 11 aprile

2006, n. 198, così come modificato dal D.lgs. 25 gennaio 2010, n. 5, nonché l'eccesso di potere per travisamento di fatto e diritto, assenza di ponderazione, violazione del principio di discrezionalità vincolata e del principio di imparzialità, ai sensi dell'art. 97 della Costituzione.

Essi assumono, sostanzialmente, la violazione dei principi di democrazia paritaria fra uomini e donne nella vita sociale, culturale, economica e politica e dunque anche nell'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive, nonché delle disposizioni normative poste a garanzia dell'equilibrio tra i sessi tra i componenti degli organi di governo della Regione.

Sono intervenute *ad adiuvandum* l'Associazione Usciamo Dal Silenzio, le sig.re Roberta Vigezzi, Maria Grazia Bosco, Alessandra Giancristofaro, Silvia Anna Parisi, Alessandra De Chiara, Silvia Elisa Banfi, Mariagrazia Monegat, Paola Angela Lovati e Francesca La Civita, nella loro qualità di esercenti la professione forense e di componenti del comitato di pari opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Milano, l'Associazione DonneInQuota e l'Associazione UDI - Unione Donne in Italia, tutte associandosi alle richieste dei ricorrenti.

L'Associazione Usciamo Dal Silenzio ha dedotto, in parte, motivi nuovi, concernenti la violazione degli artt. 3, 51 e 117, comma 7, della Costituzione sotto il profilo della violazione dell'eguaglianza sostanziale ed in particolare del principio di uguaglianza tra i sessi nel conseguimento degli uffici pubblici, nonché censurando esplicitamente la carenza di motivazione in ordine ai motivi oggettivi che avrebbero impedito nomine equilibrate e non discriminatorie; gli altri tre interventori hanno dedotto la violazione del principio di parità di trattamento tra uomini e donne derivanti dal diritto europeo, direttamente applicabile ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, nonché sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, così come modificato dal D.lgs. 25 gennaio 2010, n. 5, se interpretato nel senso che la disposizione

normativa non garantisca la composizione equilibrata di entrambi i sessi negli organi collegiali, almeno per la quota di un terzo per sesso.

Si sono costituiti in giudizio la Regione Lombardia ed i controinteressati, che hanno eccepito in via preliminare l'inammissibilità del ricorso e degli atti di intervento sotto vari profili, chiedendone, comunque, la reiezione per infondatezza nel merito, controdeducendo con articolate memorie difensive.

Successivamente le parti hanno prodotto ulteriori memorie a sostegno delle rispettive conclusioni.

All'udienza pubblica del 17 dicembre 2010 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

La fattispecie sottoposta all'esame del Collegio concerne la nomina degli assessori della Giunta della Regione Lombardia all'esito delle elezioni amministrative tenutesi nella primavera del 2010.

In particolare, con il ricorso all'esame e per i motivi nello stesso dedotti, gli istanti, ai quali si sono associati quattro interventori *ad adiuvandum*, hanno censurato i decreti di nomina degli assessori di sesso maschile, contestando la decisione del Presidente della Regione di conferire l'ufficio a quindici uomini su sedici componenti della Giunta, lamentando, in particolare, la violazione dei principi in tema di democrazia paritaria e di pari opportunità tra uomo e donna nella vita sociale, culturale, economica e politica e dunque anche nell'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive (art. 51 della Costituzione, art. 1 del D.lgs. 11 aprile 2006, n. 198, così come modificato dal D.lgs. 25 gennaio 2010, n. 5), nonché delle disposizioni normative statutarie poste a garanzia dell'equilibrio tra i sessi tra i componenti degli organi di governo della Regione (artt. 11 e 25 dello Statuto della Regione Lombardia, approvato con legge regionale 30 agosto 2008, n. 1) ed infine l'eccesso di potere per travisamento di fatto e diritto, assenza di ponderazione,

violazione del principio di discrezionalità vincolata e del principio di imparzialità (art. 97 della Costituzione).

Preliminarmente deve essere definita l'eccezione di inammissibilità degli atti di intervento *ad adiuvandum*, proposti tutti successivamente alla scadenza del termine di decadenza per la proposizione di ricorso autonomo avverso i decreti di nomina succitati - emessi in data 23 aprile 2010 e pubblicati sul B.u.r.l. del 29 aprile 2010.

Sul punto, si osserva che, per giurisprudenza costante, nel processo amministrativo l'intervento *ad adiuvandum*, la cui finalità è sostenere le ragioni del ricorrente, è ammissibile se ed in quanto l'interveniente risulti titolare di un interesse di fatto dipendente da quello azionato in via principale o ad esso accessorio, che gli consente di ritrarre un vantaggio indiretto e riflesso dall'accoglimento del ricorso (Cons. Stato, Sez. IV, 8 giugno 2010, n. 3589; Sez. V, 3 dicembre 2009, n. 7589).

È, invece, inammissibile l'intervento *ad adiuvandum* spiegato da un soggetto *ex se* legittimato a proporre il ricorso in via principale, in quanto in tale ipotesi l'interveniente non fa valere, come è tipico per l'istituto dell'intervento, un interesse di mero fatto, bensì un interesse personale all'impugnazione dell'atto gravato in via principale, immediatamente lesivo della sua posizione giuridica e, come tale, direttamente impugnabile nei prescritti termini di decadenza (TAR Lazio, Sez. II, 2 febbraio 2010, n. 1413).

In ogni caso, l'intervento *ad adiuvandum* è ammissibile in quanto tale, cioè nella parte in cui non propone profili di censura diversi da quelli dell'istante, poiché all'interveniente adesivo, avente posizione correlata e subordinata rispetto a quella del ricorrente, è precluso far valere, per di più oltre i normali termini di impugnazione, nuovi profili o motivi di gravame (TAR Lazio, Sez. III, 20 febbraio 2009, n. 1707; TAR Lombardia, sez. I, 30 aprile 2004, n. 1574).

È dunque inammissibile l'atto di intervento, ove con esso vengano prospettati soltanto vizi ulteriori rispetto a quelli fatti valere con il ricorso principale cui

accede, in quanto l'interveniente *ad adiuvandum* non può ampliare il *thema decidendum*, quale delimitato dall'atto introduttivo del giudizio, e quindi non può aggiungere motivi nuovi, ma solo sviluppare quelli dedotti dal ricorrente.

Alla luce delle richiamate pronunce, gli atti di intervento all'esame del Collegio, proposti da associazioni che hanno come finalità statutaria il raggiungimento del principio dell'effettiva democrazia paritaria tra uomini e donne, nonché da esercenti la professione forense di sesso femminile - delle quali alcune anche componenti del comitato di pari opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Milano - sono da ritenersi ammissibili, salvo che in relazione ai motivi nuovi negli stessi dedotti: gli interventori sono, infatti, soggetti titolari di un interesse di fatto dipendente da quello azionato in via principale o ad esso accessorio, che consente loro di ritrarre un vantaggio indiretto e riflesso dall'accoglimento del ricorso; nella parte in cui hanno introdotto motivi nuovi cui non può essere consentito accesso alcuno per quanto si è più sopra esposto gli stessi atti d'intervento sono, invece, inammissibili.

Nel merito, il Collegio ritiene che il ricorso e gli atti di intervento allo stesso adesivi, seppur degni di particolare pregio, non meritino accoglimento, risultando, di conseguenza, superfluo lo scrutinio delle ulteriori eccezioni di inammissibilità sollevate dalle controparti con riferimento, essenzialmente, alla assunta carenza di legittimazione e di interesse in capo ai singoli ricorrenti, in omaggio al principio di economia processuale e di sinteticità delle pronunce giurisdizionali (art. 3, comma 2, c.p.a.).

Del resto, deve darsi debitamente atto dell'onestà intellettuale degli stessi ricorrenti, che non hanno dissimulato nel loro ricorso che "*la questione non è certo scontata*" e che possono dunque prospettarsi seri dubbi in ordine all'effettiva illegittimità, alla luce dell'attuale quadro normativo, della formazione di giunte

regionali con la presenza di un solo assessore di sesso femminile (cfr. pag. 26 del ricorso).

Il Collegio deve, al riguardo, premettere che il modello delineato dall'Assemblea Costituente, così come, poi, modificato nel corso degli anni, pur postulando il principio generale di eguaglianza sostanziale fra uomini e donne nella vita sociale, culturale, economica e politica e dunque anche nell'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive, non garantisce la composizione equilibrata di entrambi i sessi negli organi collegiali.

Tanto si ricava, essenzialmente, dai risultati cui è giunta la Consulta all'esito dello scrutinio di molteplici fattispecie sottoposte alla sua attenzione e dalle decisioni che ne sono scaturite.

Ci si vuol riferire, in particolare, alla sentenza 12 settembre 1995, n. 422, in cui la Corte ha affermato il contrasto con i parametri costituzionali di cui agli artt. 3 e 51 della norma di legge che imponga nella presentazione delle candidature alle cariche pubbliche elettive qualsiasi forma di quote in ragione del sesso dei candidati.

Secondo il pensiero dei Giudici costituzionali, il Legislatore è certamente legittimato ad adottare misure legislative, volutamente diseguali, per eliminare situazioni di inferiorità sociale ed economica, o, più in generale, per compensare e rimuovere le disuguaglianze materiali tra gli individui, quale presupposto del pieno esercizio dei diritti fondamentali, comprese quelle che, in vario modo, ha adottato per promuovere il raggiungimento di una situazione di pari opportunità fra i sessi (legge 10 aprile 1991, n. 125, recante "Azioni positive per la realizzazione della parità uomo - donna nel lavoro"; legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante "Azioni positive per l'imprenditoria femminile"); tali misure legislative non possono, tuttavia, incidere direttamente sul contenuto stesso di quei medesimi diritti, rigorosamente garantiti in egual misura a tutti i cittadini in quanto tali. E' stato, infatti, statuito che *"in tema di diritto all'elettorato passivo, la regola inderogabile stabilita*

dallo stesso Costituente, con il primo comma dell'art. 51, è quella dell'assoluta parità, sicché ogni differenziazione in ragione del sesso non può che risultare oggettivamente discriminatoria, diminuendo per taluni cittadini il contenuto concreto di un diritto fondamentale in favore di altri, appartenenti ad un gruppo che si ritiene svantaggiato”.

Tali misure non si proporrebbero, invero, di rimuovere gli ostacoli che impediscono alle donne di raggiungere determinati risultati, bensì costituirebbero in realtà nuove, inaccettabili discriminazioni come rimedio a quelle in passato patite, attribuendo loro direttamente quei risultati: la ravvisata disparità di condizioni, in breve, non verrebbe rimossa, ma costituirebbe solo il motivo che legittima una tutela preferenziale in base al sesso, risultato che l'art. 51 della Costituzione espressamente esclude.

A parere della Consulta le “*misure quali quella in esame si pongono irrimediabilmente in contrasto con i principi che regolano la rappresentanza politica, quali si configurano in un sistema fondato sulla democrazia pluralistica, connotato essenziale e principio supremo della nostra Repubblica.*

È opportuno, infine, osservare che misure siffatte, costituzionalmente illegittime in quanto imposte per legge, possono invece essere valutate positivamente ove liberamente adottate da partiti politici, associazioni o gruppi che partecipano alle elezioni, anche con apposite previsioni dei rispettivi statuti o regolamenti concernenti la presentazione delle candidature. A risultati validi si può quindi pervenire con un'intensa azione di crescita culturale che porti partiti e forze politiche a riconoscere la necessità improcrastinabile di perseguire l'effettiva presenza paritaria delle donne nella vita pubblica, e nelle cariche rappresentative in particolare”.

La Corte ha riconosciuto, dunque, in questo campo, l'impraticabilità della via di soluzioni legislative, spettando, invece, al Legislatore individuare interventi di altro tipo per favorire l'effettivo riequilibrio fra i sessi nel conseguimento delle cariche pubbliche elettive, restando, comunque, escluso che sui principi di eguaglianza contenuti nell'art. 51, primo comma, possano incidere direttamente,

modificandone i caratteri essenziali, misure dirette a raggiungere i fini previsti dal secondo comma dell'art. 3 della Costituzione.

Particolare attenzione merita, poi, a parere del Collegio la decisione della Corte costituzionale 13 febbraio 2003, n. 49 , in quanto espressione di una visione in un certo senso in evoluzione rispetto a quella appena esaminata.

La situazione, secondo quanto si legge nella pronuncia, deve, infatti, essere valutata anche alla luce di un quadro costituzionale di riferimento *medio tempore* evolutosi rispetto a quello in vigore all'epoca della decisione n. 422/1995.

La legge costituzionale n. 2 del 2001, integrando gli statuti delle Regioni ad autonomia differenziata, ha, infatti, espressamente attribuito alle leggi elettorali regionali il compito di promuovere "condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali" proprio "al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi".

Le nuove disposizioni costituzionali (cui si aggiunge l'analoga previsione dell'art. 117, settimo comma, della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001) hanno, dunque, posto esplicitamente l'obiettivo del riequilibrio tra donne e uomini e hanno stabilito come doverosa l'azione promozionale per la parità di accesso alle consultazioni, riferendo specificamente alla legislazione elettorale il compito di perseguire la finalità della "parità effettiva" fra uomini e donne anche nell'accesso alla rappresentanza elettiva, il che è parso positivamente apprezzabile dal punto di vista costituzionale.

“La misura disposta può senz'altro ritenersi una legittima espressione sul piano legislativo dell'intento di realizzare la finalità promozionale espressamente sancita dallo statuto speciale in vista dell'obiettivo di equilibrio della rappresentanza”.

Anche in tale decisione, che ha in ogni caso esclusivamente ad oggetto l'accesso alle consultazioni elettorali e dunque attiene alla formazione delle liste da parte dei

partiti, si precisa che il modello non ha valenza costringente, ma solo di promozione dell'auspicabile parità fra i sessi.

Di tutto rilievo appare, da ultimo, la sentenza 14 gennaio 2010, n. 4, emessa successivamente alla modifica dell'art. 51 della Costituzione con la Legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1, nella quale era stata sottoposta allo scrutinio dei Giudici Costituzionali la legge della Regione Campania 27 marzo 2009, n. 4 - prescrivente l'obbligo, nel caso di indicazione di due preferenze per l'elezione alla carica di Consigliere regionale, di indicarle di sesso diverso, pena l'annullamento della seconda preferenza -; anche in questa occasione è stato fermamente ribadito che il modello costituzionale consiste in una misura di retta promozione e non già di una cogente prescrizione.

In ordine ai limiti posti dalla giurisprudenza costituzionale all'introduzione di strumenti normativi specifici per realizzare il riequilibrio tra i sessi nella rappresentanza politica, la Corte trae coerenti conseguenze, chiarendo, innanzitutto, che la norma regionale contestata non è in alcun modo idonea a prefigurare un risultato elettorale o ad alterare artificiosamente la composizione della rappresentanza consiliare, trattandosi, quindi, di una misura promozionale, ma non coattiva; inoltre, che non può essere considerata lesiva della stessa libertà la condizione di genere cui l'elettore campano viene assoggettato, nell'ipotesi che decida di avvalersi della facoltà di esprimere una seconda preferenza: si tratta, infatti, di una facoltà aggiuntiva, che allarga lo spettro delle possibili scelte elettorali - limitato ad una preferenza in quasi tutte le leggi elettorali regionali - introducendo, solo in questo ristretto ambito, una norma riequilibratrice volta ad ottenere, indirettamente ed eventualmente, il risultato di un'azione positiva; tale risultato non sarebbe, in ogni caso, effetto della legge, ma esclusivamente delle libere scelte degli elettori, cui si attribuisce uno specifico strumento utilizzabile a loro discrezione.

I diritti fondamentali di elettorato attivo e passivo rimangono dunque inalterati; vi è solo un'eguaglianza di opportunità particolarmente rafforzata da una norma che promuove, ma non induce coattivamente, il riequilibrio di genere nella rappresentanza consiliare.

Concludono i Giudici statuendo che: *“quello previsto dalla norma censurata non è un meccanismo coattivo, ma solo promozionale, nello spirito delle disposizioni costituzionali e statutarie ...”*.

Paiono, poi, rafforzare tale interpretazione le molteplici pronunce della Corte costituzionale che, in varie circostanze, hanno affermato la natura non precettiva di alcune disposizioni contenute negli Statuti delle regioni, cui pure i ricorrenti hanno fatto puntuale riferimento nelle loro argomentazioni.

Particolarmente significative, al riguardo, paiono le decisioni nn. 378 e 379 del 6 dicembre 2004, nelle quali la Consulta ha ricordato che negli statuti regionali si rinvenivano assai spesso indicazioni di obiettivi prioritari dell'attività regionale, affermando che: *“dopo aver riconosciuto la possibilità di distinguere tra un contenuto "necessario" ed un contenuto "eventuale" dello statuto (cfr. sentenza n. 40 del 1972), si è ritenuto che la formulazione di proposizioni statutarie del tipo predetto avesse principalmente la funzione di legittimare la Regione come ente esponente della collettività regionale e del complesso dei relativi interessi ed aspettative. Tali interessi possono essere adeguatamente perseguiti non soltanto attraverso l'esercizio della competenza legislativa ed amministrativa, ma anche avvalendosi dei vari poteri, conferiti alla Regione stessa dalla Costituzione e da leggi statali, di iniziativa, di partecipazione, di consultazione, di proposta, e così via, esercitabili, in via formale ed informale, al fine di ottenere il migliore soddisfacimento delle esigenze della collettività stessa. In questo senso si è espressa questa Corte, affermando che l'adempimento di una serie di compiti fondamentali «legittima, dunque, una presenza politica della regione, in rapporto allo Stato o anche ad altre regioni, riguardo a tutte le questioni di interesse della comunità regionale, anche se*

queste sorgono in settori estranei alle singole materie indicate nell'articolo 117 Cost. e si proiettano al di là dei confini territoriali della regione medesima» (sentenza n. 829 del 1988).

Il ruolo delle Regioni di rappresentanza generale degli interessi delle rispettive collettività, riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale e dalla prevalente dottrina, è dunque rilevante, anche nel momento presente, ai fini «dell'esistenza, accanto ai contenuti necessari degli statuti regionali, di altri possibili contenuti, sia che risultino ricognitivi delle funzioni e dei compiti della Regione, sia che indichino aree di prioritario intervento politico o legislativo» (sentenza n. 2 del 2004); contenuti che talora si esprimono attraverso proclamazioni di finalità da perseguire. Ma la sentenza ha rilevato come sia opinabile la "misura dell'efficacia giuridica" di tali proclamazioni; tale dubbio va risolto considerando che alle enunciazioni in esame, anche se materialmente inserite in un atto-fonte, non può essere riconosciuta alcuna efficacia giuridica, collocandosi esse precipuamente sul piano dei convincimenti espressivi delle diverse sensibilità politiche presenti nella comunità regionale al momento dell'approvazione dello statuto.

D'altra parte, tali proclamazioni di obiettivi e di impegni non possono certo essere assimilate alle c.d. norme programmatiche della Costituzione, alle quali, per il loro valore di principio, sono stati generalmente riconosciuti non solo un valore programmatico nei confronti della futura disciplina legislativa, ma soprattutto una funzione di integrazione e di interpretazione delle norme vigenti. Qui però non siamo in presenza di Carte costituzionali, ma solo di fonti regionali "a competenza riservata e specializzata", cioè di statuti di autonomia, i quali, anche se costituzionalmente garantiti, debbono comunque «essere in armonia con i precetti ed i principi tutti ricavabili dalla Costituzione» (sentenza n. 196 del 2003).

Dalle premesse appena formulate sul carattere non prescrittivo e non vincolante delle enunciazioni statutarie di questo tipo, deriva che esse esplicano una funzione, per così dire, di natura culturale o anche politica, ma certo non normativa?.

Ne consegue, pertanto, che le norme Costituzionali delle quali gli istanti deducono la violazione (artt. 3, 51 e 117), unitamente alle disposizioni statutarie della Regione Lombardia, pure invocate a sostegno delle proprie censure, e all'art. 1 del D.lgs. 11

aprile 2006, n. 198, non autorizzano una dichiarazione di illegittimità dei provvedimenti oggetto della presente impugnazione, anche in considerazione dell'indiscutibile natura fiduciaria delle nomine di cui si discute.

Dal disposto letterale dell'art. 11, comma 3, dello Statuto della regione Lombardia, in particolare, secondo il quale: *“La Regione promuove il riequilibrio tra entrambi i generi negli organi di governo della Regione e nell'accesso agli organi degli enti e aziende dipendenti e delle società a partecipazione regionale per i quali siano previste nomine e designazioni di competenza degli organi regionali”* risulta infatti, confermata la succitata interpretazione fornita dalla Consulta del modello come meramente promozionale.

Osserva, in ogni caso, il Collegio, che tale modello, la cui evoluzione in senso rafforzativo risulta evidenziata proprio in virtù della recente introduzione nel panorama normativo di disposizioni di tale portata (lo statuto della Lombardia è stato approvato con legge regionale 30 agosto 2008, n. 1, mentre la modifica dell'art. 1 del D.lgs. 11 aprile 2006, n. 25 sulle pari opportunità risale solo al 25 gennaio 2010), dimostri la particolare attenzione dedicata al tema dalle Istituzioni.

Tanto premesso, il Collegio è dell'avviso che, in considerazione dello stadio in cui versa attualmente il processo di promozione dell'effettiva democrazia paritaria tra uomini e donne nell'accesso agli uffici pubblici ed alla luce del quadro normativo allo stato vigente, non possa pervenirsi a una dichiarazione di illegittimità della formazione della Giunta regionale siccome composta da un solo assessore di sesso femminile.

Per le suesposte considerazioni e nella consapevolezza che il processo di promozione dell'equilibrio tra i sessi nella rappresentanza politica è, allo stato, solo appena avviato, il ricorso deve essere respinto, unitamente agli atti di intervento, da ritenere inammissibili con riferimento ai motivi nuovi negli stessi contenuti, come osservato in premessa.

Sussistono, tuttavia, giusti motivi, in considerazione della, complessità e peculiarità della controversia, per disporre l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione I), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge, unitamente agli atti di intervento, in parte inammissibili nei limiti di cui in motivazione.

Spese compensate.

La presente sentenza è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Mariuzzo, Presidente

Elena Quadri, Consigliere, Estensore

Hadrian Simonetti, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 04/02/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)